**SCHEMA DI CONTRATTO**

**Appalto specifico per l’affidamento dei servizi di assistenza, manutenzione, supporto e formazione del sistema informativo Accreditamento Eventi e Provider ECM in uso presso la Regione Marche**

**CIG \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Codice CUP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Codice CUI: S01486510421202100009

CPV: 72250000-2 Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza

Importo complessivo a base d’asta: € 365.888,70 (IVA esclusa)

RUP: Federica Pediconi

**N. GARA SIMOG \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**REDATTO DA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1 Il presente atto è redatto in forma di schema al fine di integrare la disciplina di gara. Lo stesso presenta, pertanto, aspetti opzionali da definire in sede di stipulazione ed è liberamente modificabile o integrabile a seconda delle peculiarità intrinseche della fattispecie. Detti aspetti sono individuabili tramite la parola chiave “OPZIONE”.

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**TRA**

............................................con sede in ................................... C.F. .........................................rappresentata nel presente atto dal Dirigente del ..............................giusta Delibera di ..................... n. ..... del ...........e come tale Legale Rappresentante, Dott. .....................(C.F. ....................), nato a .................... il ....................., domiciliato per la carica presso ........................ (di seguito per brevità definita come **Amministrazione o** **Committente**)

**E**

...............................\_con sede legale in .................. Via ................... capitale sociale ....................... iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ...................\_al n. ........... C.F. e P. IVA\_......... PEC ................in persona del ..................\_ nato a ............................ (......) il ............, C.F. ....................., che dichiara di essere domiciliato per la carica presso la suindicata sede sociale e che interviene al presente atto quale legale rappresentante **OPZIONE** procuratore giusta atto di procura ricevuto dal Dott. .................., Notaio in ...................ed iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di ................... in data ..........................- Repertorio n. ........., che si allega al presente contratto in copia conforme digitale per costituirne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “......”, (di seguito, per brevità, anche solo **Appaltatore** **o Esecutore**);

**OPPURE**

......................... con sede legale in .................... Via ...................... iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ...................... al n. ..........., C.F. e P.I. ......................., PEC ......................, domiciliata ai fini del presente atto in ..................., via ..................., in persona del ....................... e legale rappresentante ........................, nella sua qualità di mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ..................., sede legale in ...............\_Via ...................., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di .................... al n. ............, P. IVA ..................., domiciliata ai fini del presente atto in ........................, Via .........., e la mandante ......................, sede legale in ................., Via ..............., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ...................... al n. ..............., C.F. e P. IVA ...................., domiciliata ai fini del presente atto in ................, Via ................, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza ricevuto/autenticato dal Dott ........................, notaio iscritto al Distretto Notarile di ....................., avente repertorio n. ..............., stipulato in .................. il ..............., che si allega al presente contratto in copia conforme digitale per costituirne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “.....”, (di seguito nominata, per brevità, anche solo **Appaltatore o Esecutore** **o RTI**).

PREMESSO CHE:

Con decreto del Dirigente del .............. n. ............. del ...................... è stata avviata la procedura di affidamento dei servizi di assistenza, manutenzione, supporto e formazione del sistema informativo Accreditamento Eventi e Provider ECM in uso presso la Regione Marche il cui ammontare complessivo a base di gara è pari ad Euro ….. (Euro ……), IVA esclusa, che, considerata la tipologia di servizio che si intende realizzare, non si rilevano rischi di natura interferenziale e, quindi, non ricorrono le condizioni per la redazione del Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale, da svolgersi prevalentemente presso la sede dello stesso contraente, per cui i costi della sicurezza da rischi interferenziali sono pari a Euro 0,00 (zero);

- con decreto del Dirigente .......................... previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, nonché previa verifica circa il possesso dei requisiti in capo all’offerente, è stato provveduto all’aggiudicazione, immediatamente efficace ai sensi dell’art. 17 comma 5 del Codice, del servizio / fornitura di che trattasi a favore di .................................. per un importo di Euro ........................... (Euro .........................), di cui Euro .................................(Euro .........................) per costo della manodopera non soggetto a ribasso ed Euro ....................... (Euro .........................) per gli oneri della sicurezza di cui al “TU Sicurezza”;

- le parti dichiarano che il suddetto atto risulta loro ben noto e che allo stesso intendono fare riferimento;

- in conformità alle disposizioni del Codice, è stato pubblicato l’avviso sui risultati della procedura in parola;

- che con richiesta prot. …………\_Ingresso\_.................. è stata interrogata la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) per le necessarie (**OPZIONALE** informazioni o comunicazioni) antimafia;

- **(OPZIONALE nel caso in cui non è pervenuto il nulla-osta)** che ad oggi non è pervenuto il NULLA-OSTA DEFINITIVO, ma sono comunque trascorsi 30 giorni dalla richiesta e pertanto il contratto viene sottoposto alla clausola di recesso, qualora dovessero pervenire informazioni ostative alla stipula; **(OPZIONALE nel caso in cui è pervenuto il nulla-osta)** in data ...................... è stato emesso il nulla osta definitivo;

- l’Esecutore conferma di disporre dell’organizzazione e delle attrezzature necessarie per garantire la prestazione assunta alle condizioni indicate nei documenti di gara e nell’offerta presentata;

- l’Esecutore riconosce espressamente che l’assunzione dell’appalto alle condizioni offerte è effettuata con piena conoscenza e consapevolezza del presente contratto e dei documenti di gara, nessunoescluso;

- **OPZIONE** avvio dell’esecuzione in via d’urgenza (art. 17 commi 8 e 9 del Codice).

LE PARTI COSTITUITE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

**ARTICOLO 1 -Premesse Norme regolatrici e disciplina applicabile**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

a) Garanzia definitiva;

b) Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione;

**c) OPZIONE** Polizza assicurativa per la copertura di ogni rischio di responsabilità civile per danni, arrecati a persone o cose.

I suddetti documenti, regolarmente controfirmati dal contraente, sono conservati presso il Committente.

Costituiscono, infine, parte integrante e sostanziale del presente contratto e vengono allo stesso materialmente allegati, i seguenti documenti:

**OPZIONE** a) Capitolato speciale;

**OPZIONE** b) DUVRI preliminare e documento informativo destinato alle ditte e ai lavoratori autonomi affidatari redatto ai sensi dell’art.26 del D. Lgs.81/2008;

**OPZIONE** c) Offerta tecnica dell’Esecutore;

**OPZIONE** d) Offerta economica dell’Esecutore;

**OPZIONE in caso di RTI** e) Atto notarile di costituzione RTI;

**OPZIONE in caso di procuratore** f) Procura speciale alla firma.

In caso di discordanza o contrasto tra disposizioni, quelle previste in atti e documenti prodotti dall’Amministrazione prevalgono su quelle corrispondenti previste in atti e documenti prodotti dall’Esecutore, fatto comunque salvo il caso in cui detti atti e documenti contengano, a giudizio del Committente, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente contratto e relativi allegati redatti dal Committente.

Il presente contratto è regolato, in via gradata:

1. dal contenuto del contratto e dei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Esecutore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
2. dalle disposizioni di cui al Codice;
3. dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per il Committente, di cui l’Esecutore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente atto;
4. dalle norme in materia di Contabilità dell’Amministrazione;
5. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
6. dal Patto di Integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione.

**ARTICOLO 2 - Ambito soggettivo**

Ai fini dell’esecuzione del presento atto, si definisce il seguente ambito soggettivo:

a) Amministrazione (anche Committente ai sensi e per gli effetti del Capitolato speciale): **OPZIONE**

b) responsabile di progetto del Committente o **OPZIONE** responsabile di fase (anche RUP ai sensi e per gli effetti del Capitolato speciale): **OPZIONE**

c) direttore dell’esecuzione (anche DE ai sensi e per gli effetti del Capitolato speciale): **OPZIONE**

d) assistenti del direttore dell’esecuzione (anche collaboratori ai sensi e per gli effetti del Capitolato speciale): **OPZIONE**

e) Esecutore (anche Appaltatore o RTI ai sensi e per gli effetti del Capitolato speciale): **OPZIONE**

L’Esecutore che non conduce personalmente l’esecuzione del presente atto, deve individuare, entro 5 giorni solari dalla stipulazione del presente atto, un rappresentante al quale l’Amministrazione, nella persona del responsabile di progetto o del direttore dell’esecuzione, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali. La rappresentanza deve risultare da apposito mandato conferito nei modi previsti dalla legge avuto riguardo all’oggetto del mandato, depositato presso il Committente. Anche in presenza di tale mandato l’Esecutore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l’Amministrazione, previa motivata comunicazione all’Esecutore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Esecutore o al suo rappresentante.

Sono fatte salve eventuali individuazioni già effettuate in fasi antecedenti della procedura.

**ARTICOLO 3 - Ambito oggettivo**

Con il presente atto l’Amministrazione affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione del servizio / fornitura di ....................................., secondo le prescrizioni e disposizioni del Capitolato speciale e dell’offerta aggiudicataria.

**ARTICOLO 4 - Corrispettivo**

Il corrispettivo, omnicomprensivo, fisso e invariabile, per la prestazione oggetto del presente atto, è pari a complessivi Euro ........................... (Euro ......................), al netto di IVA, di cui Euro ............................... (Euro ..................) per costo della manodopera non soggetto a ribasso ed Euro ........................ (Euro .....................) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

**ARTICOLO 5 – Revisione prezzi e modifica del contratto durante il periodo di efficacia**

Ai sensi dell’art. 60 del Codice il contratto è soggetto a revisione prezzi nei limiti, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nonché dai Documenti di gara.

La revisione prezzi non avrà comunque effetto retroattivo e decorrerà dall’inizio del mese successivo a quello in cui la richiesta sarà stata notificata all’altra parte contraente.

Il contratto potrà essere prorogato solo qualora previsto nel bando e nei documenti di gara iniziali. In tale eventualità si applica l’art. 120 comma 10 del Codice.

Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei soli casi previsti dall’art. 120 del Codice.

La richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell’esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3 (tre) mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l’adeguamento del contratto all’equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell’obbligo di rinegoziazione.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dal Codice e dai suoi Allegati.

In caso di modifiche contrattuali non disposte dal RUP o dal direttore dell'esecuzione qualora nominato, quest'ultimo fornisce all'Esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'Esecutore stesso.

Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'art. 120 comma 9 del Codice, l'Esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa eventuale sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Esecutore ai sensi degli [articoli](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART349) [2](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART350)11 e [212 del Codice](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART352).

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste e per le quali non risulta fissato il prezzo, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono determinati:

a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;

b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il RUP o il direttore dell'esecuzione (qualora nominato) e l'Esecutore,e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dall’Amministrazione, su proposta del RUP.

Se l'Esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l’Amministrazione può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'Esecutore non iscriva riserva negli atti contabili con le modalità e i termini previsti dall’Allegato II.14, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Gli ordini di variazione del RUP o del direttore dell’esecuzione (qualora nominato) fanno espresso riferimento all’intervenuta approvazione, salvo il caso in cui l’ordine venga dato nell’ambito dei suoi poteri discrezionali in quanto abbia ad oggetto prestazioni disposte per risolvere aspetti di dettaglio e che non comportino un aumento del corrispettivo del presente atto.

**ARTICOLO 6 - Luogo e modalità di esecuzione**

Il luogo di esecuzione del servizio / della fornitura è ............................ L’Esecutore è obbligato ad espletare il servizio / la fornitura nei locali e con le modalità che verranno comunicati dall’Amministrazione, alle condizioni economiche fissate in sede di aggiudicazione, senza sollevare eccezioni al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta.

**ARTICOLO 7 - Durata, avvio dell’esecuzione, proroghe e sospensioni**

Il servizio / la fornitura viene affidato/a per la durata di \_.........................., a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio che dovrà avvenire entro e non oltre ................., salvo il caso di risoluzione anticipata, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali, dal bando o dalle norme vigenti, con facoltà dell’Amministrazione di esercitare il diritto di opzione per la proroga qualora previsto nel bando e nei documenti di gara.

**OPZIONE** I termini per l’espletamento della prestazione decorrono dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art­­­­­­­­­­­­­­­­­.17 commi 8 e 9 del Codice, ovvero dal ........./........./........­­. L’Amministrazione revoca con il presente atto le limitazioni poste nel verbale di avvio in via d’urgenza.

Il direttore dell'esecuzione (se nominato) sulla base delle disposizioni del RUP, ovvero il RUP dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'Esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'Esecutore, nel quale sono indicati:

a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;

b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dall’Amministrazione, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

**OPZIONE** Qualora, per l’estensione delle aree e dei locali, o per l’importanza dei mezzi strumentali all’esecuzione del contratto, l’inizio dell’attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il RUP o il direttore dell’esecuzione del contratto (se nominato) provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.

**OPZIONE** Qualora l’Esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto nei documenti contrattuali, è tenuto a formulare esplicita e contestuale contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione a pena di decadenza.

**OPZIONE** Quando nei casi previsti dal Codice il direttore dell'esecuzione (qualora nominato) ovvero il RUP ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'Esecutore deve immediatamente eseguire.

Qualora l'Esecutore non adempia all’avvio dell’esecuzione, l’Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell’esecuzione (qualora nominato) ovvero il RUP quando ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all’art. 121 del Codice, indica, nel verbale da compilare e inoltrare al RUP ai sensi del medesimo [articolo 121, comma 1, del Codice](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART173), oltre a quanto previsto da tale articolo, anche l'imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate.

Nel caso di sospensioni totali o parziali della prestazione disposte dall’Amministrazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’art. 121 del Codice, l'Esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del Codice civile e secondo criteri individuati nell’Allegato II.15 del Codice.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Il verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto deve essere sottoscritto dall'Esecutore e riporta il nuovo termine contrattuale.

**ARTICOLO 8 - Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell’Esecutore**

Oltre a quanto espressamente previsto nel Capitolato speciale e nell’offerta tecnica, **OPZIONE** entrambi allegati al presente atto, l’Esecutore ai sensi dell’art. 102 del Codice si impegna:

- a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

- a garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto dell’appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’Esecutore anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’Appaltatore e contro il lavoro irregolare;

- a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Oltre a ciò,

- l’Esecutore si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell’esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto;

- l’Esecutore sarà direttamente responsabile di errori, omissioni, violazioni di normative, contabili e tributarie, commesse nell’esercizio delle attività oggetto di affidamento e per esse risponde dell’eventuale risarcimento sia nei confronti dei terzi che dell’Amministrazione;

- l’Esecutore sarà ritenuto responsabile delle azioni e delle procedure adottate in corso di affidamento e non preventivamente concordate con l’Amministrazione. In ogni caso, l’Esecutore si impegna a mantenere indenne l’Amministrazione in relazione ad ogni pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall’espletamento dei servizi;

- sono a carico dell’Esecutore gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all’Amministrazione per legge;

- sono a carico dell’Esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, gli oneri e i rischi relativi alla prestazione oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per eseguire la prestazione stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale comunque addetto alla esecuzione contrattuale;

- l’Esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nella documentazione ad esso allegata. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto e nella documentazione richiamata; in ogni caso l’Esecutore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell’Esecutore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto, l’Esecutore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’Amministrazione assumendosene ogni relativa alea. È fatta eccezione per le norme e le prescrizioni poste normativamente a carico dell’Amministrazione.

In aggiunta a quanto sopra, l’Esecutore si impegna espressamente a:

a) impiegare, a sua cura e spese, le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e nei documenti ad esso allegati;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

c) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all’Amministrazione di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel presente atto e nei documenti ad esso allegati;

d) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i livelli di servizi previsti nel Capitolato speciale, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

e) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’ Amministrazione;

f) comunicare tempestivamente all’Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del presente atto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

g) non opporre all’Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa conseguenti alla prestazione assunta;

h) manlevare e tenere indenne l’Amministrazione dalle conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L’Esecutore si obbliga a consentire all’Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L’Esecutore si obbliga a rispettare le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione.

L’Esecutore si obbliga a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente atto.

L’Esecutore assume a proprio carico la responsabilità della regolare e puntuale esecuzione del servizio anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l’interruzione del servizio.

L’Esecutore prende atto ed accetta che la prestazione oggetto del presente atto deve essere prestata con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell’Amministrazione.

È onere dell’Esecutore compreso nel corrispettivo contrattuale realizzare un sistema informatico di monitoraggio, affinché sia possibile visualizzare in qualsiasi momento l’avanzamento delle attività oggetto d’appalto.

In caso di inadempimento da parte dell’Esecutore rispetto agli obblighi contrattuali, l’Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del relativo danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione e dell’art. 122 del Codice.

**ARTICOLO 9 - Diritti di proprietà, brevetti industriali e diritti di autore**

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l’Esecutore abbia usato, nell’esecuzione delle prestazioni, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

L’Esecutore, pertanto, si assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l’uso di software, dispositivi, brevetti, attrezzature o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti o diritti d’autore, tenendo indenne l’Amministrazione da ogni pretesa da chiunque azionata, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità relative, ivi comprese le spese legali eventualmente conseguenti, per la violazione di diritti d’autore, di marchio o brevetto, comunque connessi alle prestazioni contrattuali.

**ARTICOLO 10 - Clausola sociale, standard sociali minimi e altre condizioni particolari di esecuzione. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

**OPZIONE** Per i contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, l’Esecutore – a prescindere dalla sua configurazione giuridica (impresa individuale, società commerciale, cooperativa, consorzio) – assume l’obbligo di prioritario assorbimento e utilizzo del personale già impiegato dal precedente affidatario per il periodo di durata dell’appalto, subordinatamente alla compatibilità con la propria organizzazione d’impresa. L’Esecutore ha, dunque, l’obbligo di assunzione del personale già operante presso l’Appaltatore uscente, a condizione che il numero dei lavoratori e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera di quest’ultima. Ai fini dell’applicazione della clausola in parola, gli elaborati posti a base di gara comprendono l’elenco del personale attualmente impiegato nello svolgimento del servizio, con le relative percentuali di impiego.

**OPZIONE** Trattandosi di una cooperativa, l’assorbimento del personale non deve comportare l’obbligo di associarsi.

**OPZIONE** L’Esecutore si impegna, altresì, ai sensi dell’art. 57 comma 1 del Codice, a dare attuazione alle eventuali ulteriori misure indicate negli atti di gara, e contenute nell’offerta, orientate tra l’altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l’Ispettorato Provinciale del Lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che l’Esecutore osservi le prescrizioni suddette.

L’Esecutore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, ivi compresi i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, i contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'Appaltatore e contro il lavoro irregolare.

L’Esecutore si obbliga, inoltre, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro di cui sopra vincolano l’Esecutore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

**OPZIONE** Nel caso in cui l’Esecutore fosse un raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio ordinario di concorrenti, gli obblighi di cui al presente articolo si estendono alle imprese mandanti per le relative prestazioni; la mandataria è comunque solidalmente responsabile in caso di mancata applicazione della disciplina di cui sopra da parte delle mandanti.

**OPZIONE** In caso di consorzi di cui all’art. art. 65, comma 2, lett. b), c) o d) del Codice, il consorzio è solidalmente responsabile in caso di mancata applicazione della disciplina di cui sopra da parte delle consorziate esecutrici L’Esecutore si impegna ad attivare un confronto preventivo con le OO.SS. comparativamente più rappresentative, su eventuale richiesta delle stesse, sulla conduzione dei servizi, sulle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, sul rispetto delle clausole sociali, sull'applicazione dei contratti di lavoro.

Il mancato rispetto delle regole contrattuali e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e fiscale è causa di risoluzione del presente contratto.

L’Amministrazione verificherà, prima del saldo definitivo, la regolarità del pagamento degli stipendi e dei contributi previdenziali e sociali ai dipendenti da parte dell’Esecutore.

Qualora l’Esecutore non ottemperi agli obblighi di cui al presente articolo, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

La presente clausola è comunque soggetta alla disciplina di cui alla DGR 1553 del 19/11/2018 avente ad oggetto “Protocollo di intesa in materia di appalti, concessioni di lavori, forniture e servizi tra Regione Marche e CGIL- CISL-UIL Marche”.

**ARTICOLO 11 - Garanzie**

L’Esecutore garantisce la titolarità di ogni diritto connesso con la realizzazione della prestazione assunta e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 117 del Codice, l’Esecutore ha costituito la garanzia definitiva pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale (**o nella differente misura prevista dai commi 1 e 2 dell’art. 117 del Codice**), per Euro ...................(Euro ....................) con\_........................... POLIZZA n. ................. emessa in data ..........................; ai sensi dell’art. 106 comma 8 del Codice l’importo è ridotto del ...................% (.................. per cento) perché l’Esecutore è in possesso della certificazione..........................

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno da parte dell'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Amministrazione può richiedere all’Esecutore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

L’Amministrazione ha diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio/fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Esecutore. Può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall’Esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione, che provvede all’aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106 comma 3 del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. (**N.B. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga**).

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività di essa.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso l’Amministrazione per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con l’Amministrazione.

**OPZIONE** In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutte le mandanti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’Esecutore deve provvedere al suo reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Committente.

L’Esecutore è tenuto ad assicurare il personale alle proprie dipendenze contro gli infortuni, nonché a renderlo edotto riguardo ai rischi ai quali può essere esposto.

L’Esecutore è altresì responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori, nello svolgimento dell’attività del servizio, dovessero arrecare a beni o a dipendenti o utenti del Committente.

L’Esecutore è altresì responsabile di eventuali danni, di qualsiasi natura, in cui dovessero incorrere i propri dipendenti nello svolgimento dell’attività del servizio, o per cause ad essa inerenti.

**OPZIONE** Nel caso in cui sia prevista negli atti di gara L’Esecutore ha, pertanto, presentato copia autentica di idonea polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, arrecati a persone o cose, con massimale di Euro ........................(Euro ....................) per sinistro.

**OPZIONE** Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell’importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici del Committente competenti in materia.

Qualora l’Esecutore, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l’Amministrazione resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all’Esecutore.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente atto.

**ARTICOLO 12 – Espletamento e ultimazione della prestazione**

Ogni prestazione deve essere resa nel rispetto del presente atto, del Capitolato speciale e dell’offerta tecnica ed economica dell’Esecutore, nonché del Codice e relativi Allegati.

Il direttore dell’esecuzione (qualora nominato) ovvero il RUP impartisce all’Esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell’ordine e **OPZIONE** devono essere comunicati al RUP.

L’Esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto agli art. 115 comma 2 del Codice e a 34 dell’Allegato n. II.14 al Codice.

Il direttore dell’esecuzione (qualora nominato) ovvero il RUP redige i processi verbali di accertamento di fatti, **OPZIONE** che devono essere inviati al RUP e le relazioni per il RUP medesimo.

Il direttore dell’esecuzione (qualora nominato) ovvero il RUP, a fronte della comunicazione dell’Esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro 5 (cinque) giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 5 (cinque) giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e **OPZIONE** lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’Esecutore.

**ARTICOLO 13 – Attività di controllo e Verifica di conformità**

Il contratto è soggetto a verifica di conformità per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali e di capitolato. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell’esecuzione secondo le modalità previste nell’Allegato II.14 al Codice e nel Capitolato speciale.

Le modalità dell’attività di direzione, controllo e contabilità demandata al RUP o al direttore dell’esecuzione, se nominato, sono individuate con il Capitolato speciale o, in mancanza, con l’Allegato II.14 al Codice e prevedono l’uso delle piattaforme digitali di cui all’articolo 25 del Codice medesimo. Si applica in ogni caso l’art. 116 del Codice.

Il Capitolato speciale contiene anche la disciplina delle contestazioni in corso di esecuzione, fatta salva l’iscrizione delle riserve secondo quanto previsto al comma 2, secondo periodo dell’art. 115 del Codice.

La verifica di conformità deve essere avviata entro 30 (trenta) giorni (**OPZIONE** o diverso termine previsto in Capitolato) dall’ultimazione della prestazione e completata non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall’Allegato II.14 al Codice, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad 1 (uno) anno. In presenza di servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti.

**OPZIONE** Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, l’Amministrazione può prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell’esecuzione del contratto. Per la nomina e il compenso dei verificatori si applica il comma 4 dell’art. 116 del Codice.

I casi in cui il certificato di verifica di conformità può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall’Allegato II.14 al Codice.

Salvo motivate esigenze, le attività di verifica di conformità sono svolte durante l’esecuzione dei contratti a prestazioni periodiche o continuative.

**OPZIONE** Quando le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è consentito effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

**OPZIONE** Quando le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono l'effettuazione delle attività di verifica di conformità dette attività possono essere svolte in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

**OPZIONE** Nel caso di contratti stipulati da centrali di committenza e aperti all’adesione delle stazioni appaltanti, fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti aderenti di effettuare tutte le necessarie attività di verifica di conformità in relazione ai contratti dalle stesse stipulati, le centrali di committenza possono, anche mediante scambi tra i rispettivi responsabili del procedimento di dati e informazioni rilevanti relative all’esecuzione del contratto, nonché attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, procedere all’accertamento della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall’Appaltatore in favore delle stazioni appaltanti. Qualora, in relazione al singolo acquisto, il direttore dell’esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, nel corso delle attività di verifica di conformità spettanti alle stazioni appaltanti, le prestazioni eseguite siano tali da rendere la fornitura / il servizio non conforme, le centrali di committenza possono disporre la risoluzione della convenzione, ovvero del contratto o dell’accordo stipulato con l’Appaltatore e procedere alla aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria, fermi restando, laddove siano stati richiesti campioni in sede di gara, l’approvazione dei campioni presentati da detto soggetto e il buon esito della relativa verifica tecnica.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il RUP e il direttore dell'esecuzione (se nominato), se la verifica di conformità è effettuata da soggetto diverso da quest’ultimo. Il direttore dell'esecuzione (se nominato) o il RUP dà tempestivo avviso all'Esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale secondo le modalità indicate all’articolo 36 dell’Allegato II.14 al Codice, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono effettuate a spese dell’Esecutore.

L’Esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla. Nel caso in cui l’Esecutore non ottemperi ai predetti obblighi, il direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che si provveda d’ufficio in danno dell’Esecutore, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto a quest’ultimo.

In relazione alle specifiche tipologie di forniture o servizi oggetto di contratto, le attività di controllo del direttore dell'esecuzione (se nominato) ovvero del RUP sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

a)  la qualità del servizio o della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;

b)  l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;

c)  il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;

d)  l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;

e)  la soddisfazione del cliente o dell'utente finale;

f)  il rispetto da parte dell'Esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'[articolo 57 del Codice](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART57).

Tale controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte.

Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.

Il direttore dell'esecuzione (se nominato) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

**OPZIONE** Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione svolge le seguenti funzioni:

a)  verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati all’Amministrazione ai sensi dell'[articolo 119 del Codice](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART171);

b)  controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c)  registra le contestazioni dell'Esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'Esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d)  provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'Esecutore, delle disposizioni di cui all'[articolo 119 del Codice](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART171).

**OPZIONE** In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'Esecutore, il direttore dell'esecuzione (se nominato) coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica ai sensi dell'[articolo 104, comma 9, del Codice](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART149).

Riscontrandosi difetti o mancanze riguardo all'esecuzione della prestazione tali da rendere la stessa assolutamente inaccettabile, il soggetto incaricato rifiuta l’emissione del certificato di verifica di conformità e ne informa il Committente trasmettendo, tramite il RUP, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti ritenuti necessari.

Nel caso di difetti o mancanze di lieve entità e conseguenti prescrizioni impartite all’Esecutore, il certificato di verifica di conformità non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dell’esecuzione (se nominato), o del RUP **OPZIONE** confermata dal RUP, risulti che l’Esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prescrizioni impartitegli, ferma restando la facoltà del soggetto incaricato della verifica di conformità di procedere direttamente alla relativa verifica.

Nel caso in cui l’Esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il soggetto incaricato della verifica di conformità dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all’Esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell’Esecutore.

Se i difetti e le mancanze non pregiudicano l’utilizzabilità della prestazione, il soggetto incaricato della verifica di conformità determina, nell’emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’Esecutore.

Ove, il soggetto incaricato della verifica di conformità riscontri prestazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilità, previo parere vincolante del Committente, solo se le ritiene indispensabili per l’utilizzazione della prestazione e se l’importo totale della prestazione, comprese quelle non autorizzate, non ecceda i limiti delle spese approvate. In caso contrario, sospende il rilascio del certificato e ne riferisce al RUP proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il RUP trasmette la relazione corredata dalle proposte, con proprio parere, all’Amministrazione che delibera al riguardo entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento della relazione. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate, non libera il direttore dell’esecuzione (ove nominato) e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del rilascio del certificato, il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette al RUP i documenti acquisiti ed il certificato di “verifica di conformità” emesso.

**ARTICOLO 14 – Anticipazione e pagamento del corrispettivo**

Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) (**OPZIONE** o del 30% - trenta per cento - qualora previsto nei documenti di gara) da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9 del Codice.

**OPZIONE** Per i contratti pluriennali l’importo dell’anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. L’Esecutore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

**OPZIONE** Nei contratti di servizi e forniture con caratteristiche di periodicità o continuità, che prevedono la corresponsione di acconti sul corrispettivo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 125 del Codice.

All’esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’emissione del relativo certificato, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall’esito positivo della verifica di conformità, **OPZIONE** salva la possibilità di concordare in contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori.

L’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell’Esecutore, il quale è tenuto comunque a continuare il servizio.

Le fatture devono contenere il riferimento al presente atto, al CIG/CUP relativo alla procedura aggiudicata, alla singola tipologia di prestazione resa e al periodo di riferimento.

Le fatture devono essere intestate a …………………C.F. ………………………. e devono essere trasmesse elettronicamente (fattura elettronica) – Codice Ufficio …………………………

**OPZIONE** Nel caso di aggiudicazioni a favore di raggruppamenti temporanei e soggetti assimilati secondo la disciplina di gara, con fatturazione pro quota, così come previsto nel mandato collettivo, ciascun soggetto associato si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati.

**OPZIONE** In caso di raggruppamenti temporanei e soggetti assimilati secondo la disciplina di gara, con fatturazione in capo al soggetto mandatario, lo stesso si impegna a riportare i dati di cui sopra unitamente all’importo che verrà liquidato ai soggetti mandanti.

**OPZIONE** Nel caso di aggiudicazioni a favore di raggruppamenti temporanei e soggetti assimilati secondo la disciplina di gara, qualora il soggetto mandatario capogruppo emetta un’unica fattura comprendente anche il corrispettivo relativo ai soggetti mandanti, deve precisare su ogni fattura emessa, indipendentemente dall’importo del documento, la quota di propria spettanza e quella di competenza dei singoli partecipanti. A tal proposito si precisa che per le predette quote non deve intendersi la percentuale di pertinenza sulle prestazioni da contratto bensì la percentuale di spettanza sull’importo specificatamente fatturato.

L’Esecutore, unitamente alla trasmissione delle fatture emesse secondo le modalità innanzi indicate, provvede, nel caso di subappalto a favore di micro, piccole e medie imprese, a comunicare all’Amministrazione la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. La fattura emessa dal subappaltatore dovrà riportare i dati sopra descritti.

L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’articolo 48 bis del DPR n. 602 del 29 settembre 1973 e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 procede a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui dalla verifica emerga un inadempimento a carico dell’Esecutore l’Amministrazione applica quanto disposto dall’articolo 3 del predetto Decreto di attuazione. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi delle norme citate.

**OPZIONE** Nel caso in cui l’Esecutore sia un raggruppamento temporaneo o un soggetto assimilato secondo la disciplina di gara e, così come riportato sul relativo atto di costituzione, ciascuna associata fatturi ed incassi pro quota, l’Amministrazione provvede al bonifico dell’importo delle fatture sui conti correnti dedicati come da documentazione in atti.

L’Esecutore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Esecutore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

I mandati di pagamento effettuati ai sensi del presente articolo costituiscono la documentazione utile per la riduzione della garanzia fideiussoria costituita dall’Esecutore ai sensi e per gli effetti dell’articolo 117 comma 8 del Codice.

I pagamenti in acconto non costituiscono implicita o esplicita presunzione di accettazione definitiva della relativa prestazione resa, la quale resta subordinata alla conclusione degli adempimenti connessi alla verifica di conformità, secondo la disciplina del presente atto.

L'Esecutore che di sua iniziativa abbia reso la prestazione con caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una prestazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se le prestazioni avessero le caratteristiche stabilite.

Variazioni di qualità in corso di prestazione dovranno, comunque, essere anticipate per iscritto all’Amministrazione. Le prestazioni sostituite potranno essere accettate solo dopo parere favorevole del direttore dell’esecuzione del contratto (se nominato), fermo restando quanto previsto dall’articolo del presente atto denominato “Revisione prezzi, Modifica del contratto durante il periodo di efficacia”.

Nel caso siano state autorizzate, in via di eccezione, da parte del direttore dell’esecuzione (se nominato) ovvero dal RUP prestazioni aventi qualche carenza nella quantità o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una prestazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che la prestazione sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo incaricato della verifica di conformità.

Il direttore dell’esecuzione può avvalersi del supporto di assistenti, come definiti dal presente atto, rispettivamente per gli accertamenti quantitativi e qualitativi della prestazione fornita dall’Esecutore, secondo la seguente disciplina e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo del presente atto denominato “Penali”.

La verifica, sia quantitativa che qualitativa, è basata sui corrispondenti aspetti descritti dalle specifiche tecniche previste nel Capitolato speciale.

La verifica quantitativa consiste nell’accertare che la prestazione sia stata effettuata nei termini previsti e corrisponda a quella risultante dai documenti contabili.

Eventuali attestati di ricevuta da parte degli assistenti con mansioni esclusivamente contabili implicano solo una verifica quantitativa tra quanto richiesto e quanto prestato senza alcuna implicita o esplicita presunzione di accettazione definitiva. Restano comunque ferme e impregiudicate le diverse determinazioni del direttore dell’esecuzione.

La verifica qualitativa consiste nell’accertamento da parte del direttore dell’esecuzione (qualora nominato) ovvero dal RUP, **OPZIONE** confermato dal RUP, della prestazione effettuata, in termini di qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Le verifiche di cui sopra non sollevano l’Esecutore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi non rilevati all’atto della verifica, né dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere successivamente alla verifica, pagamento e liquidazione.

Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) ai sensi dell’art. 11 comma 6 del Codice.

Il termine per la conclusione della verifica finalizzata al pagamento della rata di saldo è quello stabilito nello specifico articolo del presente atto denominato “Attività di controllo e verifica di conformità”.

**ARTICOLO 15 - Subappalto**

**OPZIONE** L’Esecutore in sede di offerta non ha indicato alcuna prestazione da affidare in subappalto.

**OPZIONE** L’Esecutore, conformemente a quanto indicato in sede di offerta, procede all’affidamento in subappalto dell’esecuzione delle attività di seguito indicate, nel rispetto delle disposizioni vigenti:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

L’affidamento in subappalto è disciplinato dall’art. 119 del Codice e dalle seguenti disposizioni.

L’Esecutore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori devono mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il contratto di subappalto deve prevedere apposita clausola relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Appaltatore trasmette il contratto di subappalto all’Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al capo II del titolo IV e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. L’Amministrazione verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In caso di mancata presentazione dei documenti richiesti nel termine previsto, l’Amministrazione non autorizza il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l’Amministrazione richiede all’Esecutore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine perentorio, decorso inutilmente il quale il subappalto non viene autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all’articolo 11 del Codice. È, altresì. responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 di detto articolo.

Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l’Amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori. Per i contratti relativi a servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5.

L’Esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi collaboratori.

**OPZIONE** Nel caso in cui il subappaltatore coincida con un’impresa ausiliaria, si applicano le disposizioni appositamente previste nel disciplinare di gara.

A mente dell’art. 119 comma 11 del Codice, l’Amministrazione corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 di detto articolo l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore; c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Al di fuori del caso precedente è fatto obbligo all’Esecutore di trasmettere, entro 20 (venti) giorni solari dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Esecutore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, l’Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dell’Esecutore stesso.

L’Esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Amministrazione inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l’Esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del presente atto.

**OPZIONE** Nei documenti di gara sono indicate le prestazioni oggetto del presente contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono essere oggetto di ulteriore subappalto (divieto di subappalto a cascata)

L’Esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Amministrazione, sentito il direttore dell’esecuzione (ove nominato), provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’Esecutore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La perdita dei requisiti in capo al subappaltatore comporta la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

**ARTICOLO 16 – Penali**

Ove si verifichino inadempienze dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dall’Amministrazione penali, in relazione alla gravità delle inadempienze.

Secondo quanto previsto dall’art. 126 comma 1 del Codice, per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore è prevista una penale commisurata ai giorni di ritardo e proporzionale rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 (zero virgola tre) per mille e l’1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) di detto ammontare netto contrattuale (**SPECIFICARE MISURA E CONSEGUENZE IN RELAZIONE AL SINGOLO CONTRATTO**).

La penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza.

In caso di applicazione di penalità, l’Amministrazione procederà al recupero del relativo importo mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale sarà assunto il provvedimento ovvero mediante compensazione con gli importi comunque dovuti all’Esecutore a titolo di corrispettivo.

In alternativa l’Amministrazione potrà, a sua insindacabile scelta, rivalersi sulla cauzione rilasciata a garanzia degli obblighi contrattuali, fermo restando in ogni caso il suo diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di perdurare dell’inadempienza, sarà applicata una penale variabile dal 5% (cinque per cento) al 15% (quindici per cento) del corrispettivo mensile.

Nella determinazione dell’importo della penale si terrà conto della gravità dell’infrazione, del grado di deficienze accertato nello svolgimento del servizio/fornitura e del ripetersi delle infrazioni nel periodo contrattuale.

In ogni caso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di far eseguire da altri il mancato o incompleto servizio / fornitura, addebitando all’Esecutore i relativi costi.

Inoltre, qualora si verifichino gli ulteriori inadempimenti di seguito indicati troveranno applicazione le penali di seguito riportate:

ESEMPIO:

|  |  |
| --- | --- |
| Inadempimento | Penale |
| in caso di ritardo nell’avvio dell’appalto rispetto ai termini indicati nel contratto | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_\_\_) per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo |
| qualora l’Esecutore si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio fornito | una penale da Euro \_\_\_\_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_\_\_) a Euro \_\_\_\_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_\_\_) commisurata alla gravità e frequenza dei disservizi |
| Mancata o ritardata sostituzione del  personale non gradito | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_\_\_) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine INDICATO nella richiesta dell’Amministrazione |
| Mancata o ritardata sostituzione del  personale assente | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_\_\_) per ogni giorno di ritardo |
| in tutti gli altri casi di disservizi/inadempienze documentati | una penale da Euro \_\_\_\_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_\_\_) a Euro \_\_\_\_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_\_\_) a discrezione dell’Amministrazione, commisurata alla gravità, entità e frequenza dei disservizi/inadempienze. |

Il direttore dell'esecuzione (ove nominato) riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi, con le modalità stabilite nel contratto.

Gli inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo ed ogni altra irregolarità nello svolgimento del servizio / fornitura verranno contestati per iscritto all’Esecutore entro 3 (tre) giorni dalla loro rilevazione; l’Esecutore dovrà comunicare in forma scritta all’Amministrazione le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione.

Qualora le deduzioni presentate non siano accoglibili a giudizio dell’Amministrazione o le stesse non pervengano entro il termine sopra indicato, l’Amministrazione stessa procederà all’applicazione delle penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e fino al cessare dello stesso.

Qualora l’ammontare delle penali venisse addebitato sui crediti dell’Esecutore, per crediti dovranno intendersi sia quelli dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono sia, in difetto, quelli dipendenti da altri contratti che l’Esecutore abbia in corso con il Committente. Qualora l’ammontare delle penali venisse addebitato sulla cauzione, l’integrazione dell’importo della stessa cauzione deve avvenire entro 10 (dieci) giorni. Le penalità sono notificate all’Esecutore, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora. L’ammontare delle penali è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

Le suddette penali non esimono l’Esecutore dal rispondere di eventuali danni o dall’effettuazione di interventi di ripristino su richiesta del Committente.

Nel caso in cui l’Amministrazione si avvalesse della facoltà di affidare ad altro Appaltatore l'esecuzione del servizio/fornitura, resteranno a carico dell’Esecutore sia la differenza per l’eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante al Committente a causa dell’inadempienza. Nel caso di minore spesa, nulla spetta all'Esecutore. L’Esecutore inadempiente non potrà sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei servizi / forniture così acquistati.

I termini e le comminatorie operano di pieno diritto, senza l’obbligo per l’Amministrazione della costituzione in mora dell’Esecutore.

In caso di contestazione ai sensi del presente articolo, ferma restando l’applicazione della penale, l’Amministrazione può:

- concordare una dilazione della prestazione;

- provvedere d'ufficio, in danno all’Esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal credito attuale o futuro dell’Esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l’Amministrazione su proposta del RUP, sentito il direttore dell’esecuzione (se nominato) e il soggetto incaricato della verifica di conformità secondo la disciplina del presente atto.

**ARTICOLO 17 - Risoluzione**

Al presente atto si applica l’art. 122 del Codice. Restano, comunque, ferme le clausole risolutive espressamente disciplinate nel presente atto.

L’Amministrazione potrà risolvere il contratto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 120;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

c) l’Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

L’Amministrazione risolve il contratto qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

Il contratto di appalto può, inoltre, essere risolto per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, se nominato, ovvero il RUP, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l’Appaltatore il procedimento disciplinato dall’articolo 10 dell’Allegato II.14. All’esito del procedimento, l’Amministrazione, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all’Appaltatore.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione (se nominato) ovvero il RUP, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci giorni), entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, l’Amministrazione risolve il contratto, con atto scritto comunicato all’Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi/forniture regolarmente eseguiti.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4 dell’art. 122 del Codice, le somme di cui al comma 5 di detto articolo sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei servizi / forniture riferiti all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se l’Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

Si applica l’Allegato II.14 al Codice per le attività demandate al direttore dell’esecuzione (se nominato) o al RUP e all’organo di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del presente atto, l’Esecutore è tenuto a fornire all’Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta. Si precisa, al riguardo, che, su richiesta esplicita dell’Amministrazione, l’Esecutore avrà l’obbligo di assicurare la continuità del servizio / fornitura alle medesime condizioni contrattuali con i medesimi livelli di servizio / fornitura, fino a quando l’Amministrazione non avrà individuato un nuovo contraente.

In caso di risoluzione del presente atto, l’Amministrazione acquisisce il diritto di ritenere la garanzia definitiva, nonché di procedere nei confronti dell’Esecutore per il risarcimento del maggiore danno.

Si conviene che l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell’art. 1456 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Esecutore mediante PEC, nei seguenti casi:

a) in caso di perdita da parte dell’Esecutore del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale previsti in sede di gara;

b) in caso di mancata integrazione della garanzia definitiva parzialmente o totalmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;

c) in caso di mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) in caso di ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta “giusta causa”, l’Esecutore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione delle prestazioni rese correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice civile.

**ARTICOLO 18 - Recesso**

L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 123 del Codice.

In tal caso l’Esecutore verrà tenuto indenne mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell’Allegato II.14 al Codice.

L’Esecutore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In ogni caso di recesso l’Esecutore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore dell’Amministrazione.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 120, comma 9 del Codice, l’Amministrazione può sempre ordinare l'esecuzione della prestazione in misura inferiore rispetto a quella assunta con il presente atto, nel limite di un quinto del corrispettivo stipulato e senza che nulla spetti all'Esecutore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'Esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto del corrispettivo stipulato.

**OPZIONE** Ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159 le parti si danno reciprocamente atto che il contratto viene sottoscritto in mancanza delle informazioni di cui all’articolo 92, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”.

## In ossequio alla suddetta disposizione il contratto è sottoposto al recesso nel caso in cui dalle informazioni pervenute all’Amministrazione risultino elementi pregiudizievoli a carico dell’Esecutore.

## In presenza di informazioni pregiudizievoli, il contratto è risolto di diritto a seguito di comunicazione dell’Amministrazione.

L’Esecutore ha titolo a ricevere i pagamenti ed i rimborsi dovuti in virtù della disposizione sopra richiamata.

**ARTICOLO 19 Divieto di cessione del contratto**

Salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lett. d) del Codice, è fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi del precedente articolo17.

**ARTICOLO 20 – Danni e responsabilità civile**

L’Esecutore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Esecutore stesso quanto dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione (qualora nominato) compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'Esecutore:

a)  tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

b)  l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'Esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. In tal caso l'Esecutore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione nei termini stabiliti dal Capitolato speciale o, in difetto, entro 5 (cinque) giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'Esecutore, spetta al direttore dell'esecuzione redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

a)  lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b)  le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

c)  l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d)  l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;

e)  l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

**ARTICOLO 21 – Adempimenti dell’Esecutore derivanti dal documento denominato “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”**

Con la sottoscrizione del presente atto, l’Esecutore conferma la piena conoscenza degli obblighi, degli oneri e del connesso regime sanzionatorio, previsti nel documento denominato “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione” presentato in sede di gara, con particolare riferimento a quelli concernenti la fase di esecuzione della prestazione assunta.

**ARTICOLO 22 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti del punto .......... del Capitolato speciale (**COMPLETARE**) e dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, l’Esecutore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010, n.136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L’Esecutore, nella sua qualità di Appaltatore, si obbliga, a mente dell’articolo 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L’Esecutore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il Committente.

L’Esecutore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge n.136/2010.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Esecutore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’articolo 119 del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui trattasi, restando inteso che l’Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

L’Esecutore è tenuto a comunicare qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi di ogni conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul singolo conto. La comunicazione deve avvenire tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni solari dalla singola variazione.

Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 4 del 7 luglio 2011 l’Esecutore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG e **OPZIONE** CUP relativo al presente atto al cessionario, anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati, nonché ad anticipare i pagamenti all’Esecutore mediante bonifico bancario o postale su conti correnti dedicati dell’Esecutore medesimo riportando il suddetto CIG e **OPZIONE** CUP dallo stesso comunicato.

In relazione a quanto sopra, l’Esecutore ha comunicato i dati relativi al conto corrente bancario o postale dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica e le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto, come da documentazione in atti.

**ARTICOLO 23 - Foro competente**

Tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Esecutore e l’Amministrazione nascenti dal presente atto, saranno devolute in via esclusiva al Foro competente in relazione alla sede dell’Amministrazione.

**ARTICOLO 24 - Trattamento dei dati personali e oneri di comportamento e in materia di privacy**

Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del su citato Regolamento. Il Committente tratta i dati relativi al presente contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

La trasmissione dei dati dall’Esecutore al Committente avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al Regolamento 2016/679/UE.

Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento 2016/679/UE, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti nell’ambito del presente contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. L’Esecutore dovrà garantire che il personale adibito al servizio mantenga la più assoluta riservatezza in ordine alle informazioni, di qualsivoglia natura, di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento del servizio e che osservi scrupolosamente le disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento 2016/679/UE.

**OPZIONE** Le parti dichiarano che nel caso si rendesse necessario, l’Esecutore sarà nominato Responsabile esterno del trattamento dati con separato atto stipulato prima dell’inizio del trattamento.

**ARTICOLO 25 – Spese contrattuali**

Tutte le spese inerenti agli adempimenti fiscali, ivi comprese quelle di bollo, e di **OPZIONE** registrazione (qualora si ravvisi il caso) del contratto e con esclusione dell’IVA, sono a carico dell’Esecutore.

Il presente contratto consta di n. ...........pagine e n. .............allegati.

L’AMMINISTRAZIONE L’ESECUTORE

................................... ................................

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 8 – Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell’Esecutore; articolo 11 – Garanzie; articolo 12 - Espletamento e ultimazione della prestazione; articolo 14 – Pagamento del corrispettivo; articolo 16 – Penali; articolo 17 – Risoluzione; articolo 18 – Recesso; articolo 19 – Divieto di cessione del contratto; articolo 20 - Danni e responsabilità civile; articolo 23 – Foro competente; articolo 25 – Spese contrattuali.

ALLEGATI:

**OPZIONE** (nel caso di forniture) Allegato n. 1 - Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi ai sensi del D.M. (Ambiente) 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”

*Il sottoscritto......................, in qualità di rappresentante legale di ...................*

*dichiara:*

*che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:*

- *le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;*

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- *la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);*

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- *la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”, Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;*

- *art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”, Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”;*

- *la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).*

*Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.*

**Convenzioni fondamentali dell’ILO:**

**Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)**

- *I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.*

- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 *anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).*

- *I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.*

- *Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.*

**Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)**

- *È proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.*

- *Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.*

**Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)**

- *Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.*

**Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)**

- *I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.*

L’ESECUTORE ……………………..